



Camera di Commercio
Ferrara

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Presidente della Consulta
- Articolo 3 - Composizione della Consulta
- Articolo 4 - Autonomia organizzativa della Consulta
- Articolo 5 - Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara
- Articolo 6 - Funzioni consultive e formulazione delle proposte
- Articolo 7 - Convocazione delle sedute
- Articolo 8 - Luogo delle sedute
- Articolo 9 - Deposito degli atti, rilascio delle copie
- Articolo 10 - Sospensione delle sedute
- Articolo 11 - Quorum per la validità delle riunioni
- Articolo 12 – Validità delle proposte e delle votazioni
- Articolo 13 – Trattazione dell'ordine del giorno
- Articolo 14 - Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Articolo 15 - Ordine e disciplina degli interventi
- Articolo 16 - Pubblicità delle sedute
- Articolo 17 - Partecipazioni ai lavori della Consulta
- Articolo 18 - Presenza del pubblico in sala
- Articolo 19 - Redazione e approvazione del processo verbale delle sedute
- Articolo 20 - Obbligo di astensione
- Articolo 21 - Sospensione o rinvio di un argomento
- Articolo 22 – Norma di rinvio
- Articolo 23 - Entrata in vigore



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina composizione, organizzazione e svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale di cui al comma 6, articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 28 dello Statuto della Camera di Commercio di Ferrara.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Articolo 2 - Presidente della Consulta

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
3. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
4. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitegli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione qualora si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione
5. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

Articolo 3 - Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio.
2. Sono, inoltre, chiamati a farne parte gli esponenti delle associazioni delle categorie di professioni che, nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Ferrara, alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
 - siano operanti da almeno tre anni;
 - abbiano consistenza numerica pari ad almeno 50 iscritti;
 - rendano servizi e svolgano attività nei seguenti settori: comunicazione; marketing; formazione; assistenza legale, assistenza contabile, fiscale e gestionale; consulenza strategica e finanziaria; ricerca e sviluppo.
3. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

Articolo 4 - Autonomia organizzativa della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.
3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente ne programma l'attività, definendo il calendario delle sedute.
4. La convocazione della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale, o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.



Articolo 5 - Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli Ordini professionali, si rimanda agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
3. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Articolo 6 - Funzioni consultive e formulazione delle proposte

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alla mission della Camera di Commercio di Ferrara.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Articolo 7 - Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviato, con l'ordine del giorno, via e-mail, all'indirizzo indicato dai componenti, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, entro 48 ore prima della seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
6. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
7. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.

Articolo 8 - Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sala consiliare della Camera di Commercio di Ferrara, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 9 - Deposito degli atti, rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala consiliare della Camera di commercio di Ferrara, a disposizione dei componenti.
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.



Articolo 10 - Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

Articolo 11 - Quorum per la validità delle riunioni

1. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, o per l'elezione del Presidente.

Articolo 12 - Validità delle proposte e delle votazioni

1. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
3. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente pone ai voti il parere, o la proposta, o la sua parte, chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
4. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
5. L'esito è proclamato dal Presidente.
6. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
7. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
8. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguardi persone, salvo che la Consulta decida, all'unanimità dei presenti, di ricorrere allo scrutinio palese.

Articolo 13 - Trattazione dell'ordine del giorno

1. Sia il Presidente che i componenti presenti alle riunioni della Consulta possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.
2. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario viene posta in votazione per alzata di mano.

Articolo 14 - Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. In apertura dei lavori di ogni seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché a livello di mera comunicazione.
2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

Articolo 15 - Ordine e disciplina degli interventi

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

Articolo 16 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

Articolo 17 - Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta



medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in sala ma non alle votazioni.

Articolo 18 - Presenza del pubblico in sala

1. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di tutto o in parte del pubblico che non tenga un comportamento corretto o non si astenga da manifestazioni di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i componenti la Consulta o turbi lo svolgimento della seduta.
2. In caso di più grave impedimento, il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse e disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno della sala.

Articolo 19 - Redazione e approvazione del processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. All'inizio della riunione il Presidente chiede alla Consulta se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che la Consulta ne prenda atto all'unanimità.
4. Il rilascio di copie compete al Presidente o ad un suo delegato.
5. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.

Articolo 20 - Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando siano in trattazione argomenti di interesse proprio o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e alla conseguente votazione.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 21 - Sospensione o rinvio di un argomento

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificati dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi, la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che la Consulta non abbia deliberato in merito.

Articolo 22 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio di Ferrara, le norme di legge generali.

Articolo 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale della Camera di Commercio di Ferrara per sette giorni consecutivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione.



Camera di Commercio
Ferrara

*Publicato all'albo camerale dal 12 al 19 dicembre 2012
senza opposizioni o reclami.
Ferrara, 20 dicembre 2012
f.to Il Responsabile Affari Generali
Maria Gloria Matteotti*